

Polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05.

Premesso che:

1. con Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1 del 31 Maggio 2016 - per avvenuta modifica sostanziale del Titolo I dell'AIA n.4 del 13/07/2010 - la Provincia di Sassari ha autorizzato il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari all'esercizio dell'attività IPPC 5.4 - *Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti* (ALLEGATO VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i) - in località Barrabò nel Comune di Porto Torres (SS);
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di € 7.011.760,00 (Euro settemilioniundicimilasettecentosessantaeuro/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fideiussione bancaria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la Provincia di Sassari;

CIÓ PREMESSO:

la Società di assicurazioni/Banca/Agenzia di credito (in seguito denominata Società), domiciliata in, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di € 7.011.760,00 (Euro settemilioniundicimilasettecentosessantaeuro/00), a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da

qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione (per le scariche a copertura della fase di gestione operativa e di chiusura e a copertura della gestione post-operativa).

La presente polizza ha la durata di anni 5 + 2 a partire dal .

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.

Durata della garanzia.

Garanzia per la gestione operativa e la chiusura della scarica

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente commesse a far data dal e per il periodo successivo relativo alla gestione operativa e di chiusura della scarica.

Prestazione garanzia finanziaria per piani quinquennali.

La durata della garanzia finanziaria è pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al punto 2 delle premesse, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione/banca. Allo scadere dei cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

Art. 2

Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della

copertura in aumento al massimale rivalutato.

Art. 3

Calcolo del premio o delle commissioni bancarie

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4

Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.

La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5

Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6

Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso.

Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7

Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8

Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ